



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
**Stagione Sportiva 2007/2008**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 78**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 24 gennaio 2008 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO VALENTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Valente è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività nella stagione sportiva 2006 – 2007 prima come tecnico per la Società Pianella e poi, formalizzando il tesseramento quale Dirigente della Società A.C. Ruggiero di Lauria A.S.D. dove ha esercitato, in via di fatto, anche le funzioni di allenatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito dell'11/01/2008.

Ritenuto che:

- dalle investigazioni svolte dall'Ufficio Indagini risulta che il deferito ha svolto nella stessa stagione sportiva 2006 – 2007 doppia attività vietata e documentalmente comprovata, di allenatore e dirigente;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONIO VALENTE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE MALITO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Malito è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e dell' art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che le funzioni di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, della Società A.C. Ruggiero di Lauria, a lui affidate, fossero in realtà svolte da un altro tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due;
- avuta presente la memoria difensiva inviata dal deferito in data 06/12/2007, confermata integralmente all'odierna udienza dal suo avvocato difensore, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- l'impianto probatorio su cui si fonda il deferimento risulta unicamente dal
- la denuncia del sig. Passerella, tecnico della società Irsinese nell'occasione della disputa dell'incontro di calcio del 21/02/2007 contro la società Ruggiero di Lauria;
- tale episodio doveva costituire il presupposto per lo svolgimento di accurate indagini volte a comprovare il fondamento della denuncia del sig. Passerella;
- in atti non è dato rinvenire in tal senso lo svolgimento di una sufficiente attività investigativa dell'Ufficio Indagini;
- pertanto le accuse si appalesano non sufficientemente dimostrate

**P.Q.M.**

assolve il sig. **MICHELE MALITO** dall'addebito disciplinare contestatogli

Procedimento disciplinare a carico di **CARMINE RICCIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Riccio è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e dell' art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell' art. 38 delle N.O.I.F. per svolto la funzione di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, fino al mese di novembre 2006, della Società A.C. Ruggiero di Lauria, senza esserne regolarmente tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi due;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 6/12/2008.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente che il deferito, pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore della società Ruggiero di Lauria fino al 19/11/2006;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CARMINE RICCIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/02/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VIRGILIO PERRA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Perra è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportive e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale e 11-bis (oggi art. 15) del C.G.S, per aver adito, nella stagione sportiva 2005 – 2006, agli organi di giustizia statali, piuttosto che agli organi di giustizia sportiva, querelando, senza alcuna autorizzazione federale, il Presidente della Società Nuorese Calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 13/12/2007 ed udite le odierne argomentazioni difensive del suo legale, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- risulta dagli atti che il deferito ha presentato querela per diffamazione nei confronti del Presidente della Nuorese Calcio;
- per tale iniziativa dinnanzi alla magistratura ordinaria non è intervenuta l'autorizzazione del Consiglio Federale;
- non è configurabile nessuna ipotesi di silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione avanzata dal deferito;
- che in ogni caso l'offesa del presidente della Nuorese Calcio riguardava in via esclusiva la figura sportiva del deferito il quale dunque era tenuto ad assumere la conseguenti iniziative in ambito federale;
- pertanto è dimostrato il fondamento degli addebiti

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VIRGILIO PERRA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/07/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **VLADIMIRO FORIN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Forin è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e degli artt. 35 e 38, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività, nella stagione sportiva 2006 – 2007, per la società A.C.D. Alta Padovana come allenatore regolarmente tesserato e per la società A.S.D. C.S.R. Teolo come massaggiatore e, di fatto, come direttore sportivo pur non essendo iscritto nei ruoli;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi otto;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 7/12/2007.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano documentalmente comprovati e non smentiti dal deferito anche in sede di deduzioni difensive del 7/12/2007;
- gli addebiti sono di particolare gravità;

Avuto presente che il deferito risulta già in precedenza condannato per violazione del Regolamento del Settore Tecnico

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VLADIMIRO FORIN** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/01/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO VIVARINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Vivarini è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e dell'art. 38, comma 4, in relazione anche all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto effettivamente la funzione di allenatore, nella stagione sportiva 2006 – 2007, per la Società Pescara Calcio essendo tesserato per la stessa con la sola funzione di collaboratore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre e quindici giorni;

- avute presenti la memoria depositata in data odierna dai difensori del deferito, nonché le deduzioni orali degli stessi difensori, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- nello specifico durante l'incontro Pescara-Brescia si constatava che, di fatto, l'attività di allenatore veniva svolta dal sig. Vincenzo Vivarini;
- dalle dichiarazioni dello stesso deferito si evince che durante le partite il predetto Vivarini sedeva accanto all'allenatore De Rosa e non nella panchina c.d. aggiuntiva come invece avrebbe dovuto;
- tale ultima circostanza smentisce, fra l'altro, le dichiarazioni rese da tre giocatori del Pescara ascoltati all'Ufficio Indagini, rendendole di fatto inattendibili;
- pertanto sono comprovati gli addebiti nei confronti del deferito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VINCENZO VIVARINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/07/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI DE ROSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti agli atti del giudizio;
- considerato che il sig. De Rosa è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive anche in relazione anche all'art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito, nella stagione sportiva 2006 – 2007, che le funzioni di allenatore a lui spettanti, fossero svolte quantomeno congiuntamente con il sig. Vivarini, tesserato quale collaboratore e sprovvisto della necessaria abilitazione ad allenare la 1° squadra del Pescara calcio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre e quindici giorni;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 10/01/2008 integralmente confermata all'odierna udienza dallo stesso De Rosa, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- nello specifico durante l'incontro Pescara-Brescia si constatava che di fatto l'attività di allenatore veniva svolta dal sig. Vincenzo Vivarini;
- tale circostanza risulta dagli atti di indagine laddove è emerso che le disposizioni tattiche e le sostituzioni sono state effettuate dal medesimo Vivarini;
- pertanto sono comprovati gli addebiti nei confronti del deferito

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUIGI DE ROSA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/04/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFONSO PAGLIUCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Pagliuca è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportive e degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38 delle NOIF per aver svolto doppia attività nella stagione sportiva 2006 – 2007 prima per la Società A.C. Castellettese come allenatore delle

squadre del settore giovanile e successivamente per la Società A.S.D. Arona G.OI.IN.PAR sempre come allenatore;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Ritenuto che:

- risulta comprovato documentalmente che il sig. Pagliuca ha svolto nella stessa stagione sportiva 2006 – 2007 la plurima attività, vietata, di allenatore e massaggiatore in diverse società;
- la circostanza è, fra l'altro, dimostrata dal fatto che il deferito figurava insieme al sig. Sergio Ferraro (anch'esso oggi sanzionato) nella bacheca degli allenamenti del Settore Giovanile della società Arona essendo impegnato a dirigere gli allenamenti della squadra giovanissimi 1993;
- non ha svolto alcuna difesa così facendo acquiescenza agli addebiti

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALFONSO PAGLIUCA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/06/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO FERRARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **SERGIO FERRARO** della sanzione della squalifica fino al **24/03/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO MECOMONACO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **ANTONIO MECOMONACO** della sanzione della squalifica fino al **08/02/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **LEONE DI MARCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **LEONE DI MARCO** della sanzione della squalifica fino al **24/05/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GERARDO VISCIDO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GERARDO VISCIDO** della sanzione della squalifica fino al **08/05/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO DI BELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Di Bello è stato deferito per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportive e dell'art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2006 – 2007, attività di allenatore della prima squadra della società ASD PARABIAGO CALCIO 1943 essendo, però, sprovvisto della necessaria qualifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara, nonché espressamente ammessi dal deferito;
- tale ammissione risulta reiterata nello scritto difensivo del 23/01/2008

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FRANCESCO DI BELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/07/2008**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO VELLUCCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

Visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GAETANO VELLUCCI** della sanzione della squalifica fino al **24/05/2008**.

Il Presidente  
Azeglio Vicini